

DIREZIONE SICUREZZA URBANA
Corpo di Polizia Locale
Il Vice Comandante

GHI/

CIRCOLARE n. 77
12 novembre 2021

Oggetto: Disposizioni operative riguardanti la micro-mobilità elettrica

Il Decreto-legge n. 121/2021 convertito con modificazioni nella Legge del 9 novembre 2021 n. 156 ha introdotto una regolamentazione specifica ed organica riguardante la micro-mobilità elettrica con particolare riferimento ai monopattini.

La nuova disciplina detta regole che riguardano sia le caratteristiche costruttive e funzionali dei monopattini sia il comportamento che i conducenti devono osservare.

In tale contesto si osserva che il Legislatore se da un lato riconosce l'opportunità di favorire forme alternative di circolazione come la micro-mobilità elettrica dall'altro introduce una normativa specifica al fine di garantire che i conducenti di questi veicoli tengano un comportamento che non sia di pericolo alla sicurezza della circolazione stradale e pedonale.

Si tratta di contemperare l'interesse a realizzare nuove modalità di circolazione con l'esigenza, comunque, di garantire l'incolumità pubblica.

Di seguito vengono indicate le violazioni che in materia di micro-mobilità elettrica nel centro urbano costituiscono un maggiore pericolo per la sicurezza stradale e l'incolumità degli utenti della strada:

- la sosta sui marciapiedi, sugli scivoli, fuori dagli appositi spazi destinati ai velocipedi, in sosta sugli spazi destinati ai disabili, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e delle intersezioni stradali, davanti ai passi carrai, sugli spazi destinati alla fermata del trasporto pubblico locale o di piazza e in genere in qualunque luogo in modo disordinato;
- la circolazione senza la conduzione a mano sui marciapiedi, contromano e controsenso;
- il trasporto di un secondo passeggero, di oggetti o di animali;
- il traino o farsi trainare da altri veicoli;
- la conduzione del monopattino da parte di minore di anni 14;
- il mancato uso del casco protettivo da parte di conducente minore di anni 18;
- mezz'ora dopo il tramonto, durante il periodo di oscurità e di giorno qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, l'assenza, il non funzionamento o il mancato uso di dispositivi di illuminazione e il mancato utilizzo del giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità;

- circolazione su strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h;
- circolazione senza avere libero uso delle braccia e delle mani e senza reggere il manubrio con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
- circolazione a velocità non moderata rispetto alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e di ogni altra circostanza di qualsiasi natura in modo da costituire pericolo per la sicurezza stradale e pedonale (art. 141 c. 1 e 11 CdS – articolo applicabile qualora non si disponga di uno strumento di misurazione della velocità);
- circolazione con un monopattino con requisiti diversi da quelli previsti dall'art. 1 comma 75 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (per es. presenza di posti a sedere, assenza di segnalatore acustico e di regolatore di velocità, etc).

Pertanto, i Commissari Capo Coordinatori dovranno sensibilizzare il personale dipendente a controllare giornalmente l'osservanza delle disposizioni in materia di micro-mobilità.

Ne discende che i Comandi di Zona e il Reparto Radiomobile per assicurare un controllo uniforme dell'intero territorio comunale dovranno effettuare costantemente una verifica anche mirata di quelle aree maggiormente interessate dalla circolazione dei monopattini in modo da prevenire e/o sanzionare quei comportamenti di maggiore pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.

Il Vice Comandante
Dott. Paolo Ghirardi